

DM29/01/1997

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali.

DM29/01/1997

Il Ministro della sanità:

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1991, relativo al riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di riferimento nazionale; Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica favorevole nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina debba essere adeguatamente salvaguardata a fini di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; Considerata la necessità di potenziare l'attuale sistema di sorveglianza per le patologie neurologiche degli animali sul territorio nazionale;

Decreta:

DM29/01/1997

Art. 1. 1. Presso il centro di riferimento nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate viene attivata una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono ad attivare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di clinici e/o neuropatologi veterinari universitari, le unità locali di intervento per le encefalopatie spongiformi animali in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale e ne comunicano i referenti all'unità nazionale di cui al comma 1.

DM29/01/1997

Art. 2. 1. L'unità nazionale di cui all'art. 1, comma 1, provvede a:

- a) predisporre e proporre al Ministero della sanità il protocollo tecnico operativo di intervento per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi animali sul territorio nazionale;
- b) coordinare e verificare l'attività delle unità locali di cui all'art. 1, comma 2;
- c) curare l'aggiornamento professionale dei referenti delle unità locali nel campo clinico, neuropatologico e anatomo-istopatologico delle encefalopatie spongiformi degli animali;
- d) curare, attraverso le unità locali, la formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti, e l'informazione degli allevatori e degli altri utenti in materia di encefalopatie spongiformi animali, sottoponendo apposito programma all'approvazione del Ministero della sanità;
- e) tenere un registro nazionale delle encefalopatie animali;
- f) fornire costantemente dati aggiornati sulla situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria;
- g) proporre le misure preventive e/o repressive che dovessero eventualmente rendersi necessarie a fini di tutela della sanità animale dalle encefalopatie spongiformi animali.

DM29/01/1997

Art. 3. 1. Le spese per il funzionamento delle unità di cui all'art. 1 graveranno su apposito capitolo del Ministero della sanità, da istituire nell'esercizio corrente con la procedura e la dotazione prevista dall'art. 2 della legge n. 532 del 21 ottobre 1996.

DM29/01/1997

Art. 4. 1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DM29/01/1997

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali.

DM29/01/1997

Il Ministro della sanità:

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1991, relativo al riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di riferimento nazionale; Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica favorevole nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina debba essere adeguatamente salvaguardata a fini di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; Considerata la necessità di potenziare l'attuale sistema di sorveglianza per le patologie neurologiche degli animali sul territorio nazionale;

Decreta:

DM29/01/1997

Art. 1. 1. Presso il centro di riferimento nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate viene attivata una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono ad attivare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di clinici e/o neuropatologi veterinari universitari, le unità locali di intervento per le encefalopatie spongiformi animali in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale e ne comunicano i referenti all'unità nazionale di cui al comma 1.

DM29/01/1997

Art. 2. 1. L'unità nazionale di cui all'art. 1, comma 1, provvede a:

- a) predisporre e proporre al Ministero della sanità il protocollo tecnico operativo di intervento per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi animali sul territorio nazionale;
- b) coordinare e verificare l'attività delle unità locali di cui all'art. 1, comma 2;
- c) curare l'aggiornamento professionale dei referenti delle unità locali nel campo clinico, neuropatologico e anatomo-istopatologico delle encefalopatie spongiformi degli animali;
- d) curare, attraverso le unità locali, la formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti, e l'informazione degli allevatori e degli altri utenti in materia di encefalopatie spongiformi animali, sottoponendo apposito programma all'approvazione del Ministero della sanità;
- e) tenere un registro nazionale delle encefalopatie animali;
- f) fornire costantemente dati aggiornati sulla situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria;
- g) proporre le misure preventive e/o repressive che dovessero eventualmente rendersi necessarie a fini di tutela della sanità animale dalle encefalopatie spongiformi animali.

DM29/01/1997

Art. 3. 1. Le spese per il funzionamento delle unità di cui all'art. 1 graveranno su apposito capitolo del Ministero della sanità, da istituire nell'esercizio corrente con la procedura e la dotazione prevista dall'art. 2 della legge n. 532 del 21 ottobre 1996.

DM29/01/1997

Art. 4. 1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.